

STATUTO

**ACQUAMICA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S. IN SIGLA
ACQUAMICA COOP SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
PIAZZA PERICLE FAZZINI 8

Numero REA: AP - 200607

Codice fiscale: 02223560448

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto di raccolta n. 19.503	
	Statuto di cooperativa sociale tipo B	
	Piccola cooperativa sociale "ACQUAMICA Società Cooperativa	
	Sociale O.N.L.U.S."	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	1) E' costituita con sede nel Comune di San Benedetto del	
	Tronto (AP) la Società Cooperativa Sociale denominata	
	"ACQUAMICA Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.", ai sensi	
	del D.lgs. 460/97; con sigla "ACQUAMICA Coop sociale	
	O.N.L.U.S."	
	La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti	
	operativi non aventi carattere di sede secondaria né	
	succursale anche altrove.	
	2) La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'assemblea.	
	Titolo II	
	SCOPO SOCIALE	
	3) La Cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi	
	indicati dalla Legge n. 381 del giorno 8 novembre 1991 (G.U.	
	n. 283 del 3 dicembre 1991) "Disciplina delle cooperative	
	sociali", con riferimento all'articolo 1, rubricato	
	1	

	"Definizione", lettera b), avendo come scopo sociale quello di	
	favorire l'inserimento di persone svantaggiate attraverso la	
	realizzazione delle attività di cui al successivo articolo 4.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali,	
	attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. A tal fine la	
	Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,	
	2	

	stipula con i soci lavoratori, contratti di lavoro in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dal	
	vigente ordinamento giuridico.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142 e succ. mod. che definisce	
	l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica	
	anche con terzi non soci.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, la Cooperativa si ispira al principio della	
	parità di trattamento dei soci.	
	OGGETTO SOCIALE	
	4) La cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge n. 381	
	del giorno 8 Novembre 1991, art. 1 lettera b), intende	
	realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse finalizzate alla formazione, tirocinio,	
	accompagnamento verso l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate attraverso l'esperienza del lavoro associato ed	
	autogestito.	
	Al fine della realizzazione del proprio scopo mutualistico e	
	nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, la Cooperativa	
	potrà':	
	* gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e	
	3	

	manutenzione sia per privati che per enti pubblici;	
	* gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia,	
	disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione	
	e bonifica sia per privati che per enti pubblici;	
	* gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di	
	sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione	
	strade siano esse comunali, provinciali o statali,	
	manutenzione giardini e parchi, e quant'altro attiene alla	
	salvaguardia e alla tutela del territorio;	
	* coltivare con le diverse tecniche terreni agro forestali	
	finalizzati alla produzione, lavorazione, trasformazione e	
	commercializzazione dei prodotti;	
	* organizzare e condurre in proprio aziende agricole;	
	* gestire direttamente e/o con appalti servizi urbani quali	
	custodia parcheggi, raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta	
	differenziata, servizi cimiteriali, servizi di trasporto di	
	beni e persone, e altri servizi rivolti alla collettività di	
	competenza comunale;	
	* gestire direttamente e/o con appalti lavori artigianali di	
	qualunque materiale e specie, produrre, lavorare e	
	commercializzare manufatti in genere, sia in proprio che per	
	conto terzi;	
	* organizzare e gestire in proprio laboratori;	
	* organizzare squadre per la raccolta ed il trasporto di	
	rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della	
	4	

	normativa vigente, avviati al recupero in modo effettivo e	
	oggettivo, oltre al loro stoccaggio, smaltimento ed eventuale	
	loro commercializzazione, effettuare attività di riciclaggio,	
	di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste	
	delle stampanti, mobili e materiale vario usati, di	
	autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei	
	materiali sopra elencati, e attività di consegna, ritiro a	
	domicilio, trasporto e trasloco mobili, e di raccolta abiti e	
	mobili usati;	
	* effettuare attività di piccoli lavori e manutenzione,	
	ristrutturazione edile, tinteggiature, posa pavimenti,	
	impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici;	
	manutenzione infissi, serramenti in legno, restauro,	
	riparazione e decorazione mobili;	
	* gestire direttamente e/o con appalti canili e, più in	
	generale, servizi di mantenimento e custodia animali;	
	* acquistare e/o affittare macchinari ed immobili destinati ad	
	una più funzionale gestione dei servizi;	
	* gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar,	
	ristoranti e mense, circoli, rifugi alpini, agriturismi e	
	strutture simili, e più in generale somministrare al pubblico	
	alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;	
	* progettare e gestire attività volte alla prevenzione o lotta	
	alle dipendenze;	
	* gestire corsi teorico-pratici di avviamento professionale,	

	tesi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;	
	* realizzare progetti di accoglienza, per favorire la	
	risocializzazione ed il riavvicinamento all'ambiente	
	lavorativo, quale spazio d'osservazione e messa a punto di	
	percorsi individuali anche per conto di terzi, anche	
	attraverso l'attività di formazione di persone svantaggiate o	
	di minori in dispersione scolastica;	
	* progettare e gestire attività e servizi di accoglienza	
	ricettivo-turistica finalizzata alla promozione del turismo	
	culturale consapevole.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costruzione	
	e l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al	
	presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio e di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi Albi o Elenchi.	
	La Cooperativa potrà collaborare con altre cooperative, ivi	
	6	

	compreso l'acquisto e lo scambio di prodotti e servizi,	
	stipulare convenzioni con la Regione per ottenere	
	l'assegnazione del servizio civile volontario e con enti	
	pubblici per ottenere l'assegnazione di personale in borse	
	lavoro, beneficiare dei contributi previsti ed erogati dalla	
	U.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione, Provincia, Comunità	
	Montane e Comuni nello svolgimento delle attività sopra	
	citata, assumere partecipazioni in altre cooperative, aderire	
	a singole iniziative o ad associazioni provinciali, regionali	
	e nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione	
	delle cooperative sociali, partecipare a gare d'appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie all'acquisizione e	
	all'erogazione dei servizi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze	
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, anche	
	cooperative, sia in Italia che all'estero specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività	
	di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	società in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	7	

	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni	
	indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e	
	secondo le modalità ivi previste.	
	Titolo III	
	Soci	
	5) Il numero dei soci non può essere inferiore a tre e	
	superiore a 8 (otto).	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi,	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che	
	esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della	
	cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero	
	8	

	strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991,	
	devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei	
	lavoratori occupati in cooperativa; gli stessi,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire	
	la qualità di soci.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei	
	soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali.	
	Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, questi ultimi senza diritto di	
	9	

	voto.	
	6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro	
	750 (settecentocinquanta) complessive, né superiore al limite	
	massimo fissato dalla legge;	
	d) versamento della tassa di ammissione;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi sociali;	
	f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle	
	seguenti qualifiche:	
	f.1) socio prestatore di lavoro;	
	f.2) socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381;	
	f.3) socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8	
	novembre 1991 n. 318;	
	f.4) socio sovventore.	
	La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica	
	dovrà contenere:	
	10	

	1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;	
	2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona	
	giuridica;	
	3) caratteristiche ed entità degli associati;	
	4) ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere, che, per i soci sovventori, non potrà essere di	
	importo complessivo inferiore a euro 1.000 (mille);	
	5) versamento della tassa di ammissione;	
	6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia	
	dello Statuto e la delibera di autorizzazione.	
	Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di	
	incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la	
	società, è quello risultante dal libro dei soci.	

	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione	
	dei dati previsti dal presente articolo.	
	7) I soci dovranno versare la tassa di ammissione nella misura	
	stabilita dal Consiglio di amministrazione ed in nessun caso	
	restituibile e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c)	
	o al punto quattro del precedente articolo 6.	
	Essi sono obbligati, inoltre:	
	a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.	
	Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente	
	ai soci cooperatori.	
	8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono	
	identici scopi sociali o che comunque esplicano attività	
	concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di	
	amministrazione (questo limite non si applica ai soci persone	
	giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n.	
	381).	
	12	

	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in	
	concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività	
	concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello	
	svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti	
	incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve	
	riporre nella sua attitudine personale e professionale a	
	partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli	
	scopi sociali.	
	Titolo IV	
	Recesso - Decadenza - Esclusione	
	9) La qualità del socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	10) Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano	
	i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso.	
	13	

	Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti	
	dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di	
	persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta	
	della società o di fallimento.	
	11) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti:	
	a) dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci	
	cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver	
	diritto alla pensione di anzianità, oppure nel caso di	
	sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a	
	partecipare a lavori dell'impresa sociale;	
	b) nei confronti dei soci dichiarati in esubero in attuazione	
	del programma di mobilità di cui all'art. 25, punto 9);	
	c) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che in	
	relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato,	
	dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue	
	mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga	
	comunicata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sua	
	ammissione.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite	
	di età pensionabile e che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	14	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro	
	dei soci.	
	12) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti	
	dalla legge o dal contratto sociale;	
	b) che senza giustificato motivo, non partecipi,	
	consecutivamente, per più di tre volte, alle Assemblee	
	regolarmente convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8;	
	e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze	
	disciplinari di particolare gravità;	
	f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla	
	cooperativa;	
	g) che, dopo la sua ammissione alla cooperativa, sia stato	
	condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati	
	gravi, contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di	
	fuori dello svolgimento del rapporto sociale.	
	L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente	
	15	

	la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo	
	7 lettera c).	
	La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai	
	soci sovventori e ai soci persone giuridiche.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della cooperativa.	
	14) I soci receduti, deceduti, od esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli	
	eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo	
	ventidue del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventi operativo e, comunque, in misura non superiore	
	all'importo effettivamente versato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei	
	16	

	sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta	
	dell'interessato.	
	15) In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli	
	eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 14, allo scadere dei sei mesi successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	16) I soci, receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del	
	socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma	
	scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza	
	dei 180 (centottanta) giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti artt. 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della	
	quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che	
	essi sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti	
	alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva.	
	Titolo V	
	Trattamento dei soci cooperatori	
	17) In considerazione della peculiare posizione del socio	
	cooperatore quale titolare di un rapporto di lavoro ulteriore,	
	17	

	la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la	
	relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento	
	interno ferme restando le norme inderogabili in materia di	
	lavoro.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal	
	Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea dei	
	soci a maggioranza semplice dei presenti.	
	Le previsioni di questo articolo e del seguente non si	
	applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone	
	giuridiche.	
	18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro	
	a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi	
	occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze	
	dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in	
	attuazione di programmi di mobilità.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per	
	periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a	
	tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di	
	precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali;	
	salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o	
	18	

	per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione	
	dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o	
	altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa	
	integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla	
	disciplina vigente.	
	Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle	
	norme legislative in merito e in funzione anche delle precise	
	mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni	
	che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa,	
	durante la prestazione di lavoro.	
	E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed	
	assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle	
	vigenti leggi in materia.	
	Titolo VI	
	Patrimonio sociale	
	19) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore di euro 250 (duecentocinquanta) ;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; formata con le quote	
	19	

	degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
	altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o	
	investimenti;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperative per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale.	
	20) Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	21) Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone	
	giuridiche sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	e si considerano vincolate a favore della cooperativa a	
	20	

	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	cooperatori contraggono con la medesima.	
	22) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto economico, previo esatto inventario, da compilarsi tutti	
	con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali	
	e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio nella	
	quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	
	scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo	
	della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei ristorni al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme	
	eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite. Gli avanzzi di gestione risultanti dal	
	bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.	
	21	

	12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento), o comunque per una quota	
	eventualmente maggiore o minore stabilita da norme	
	inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di	
	rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,	
	riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14	
	dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto	
	di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del	
	Lavoro;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva	
	il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma	
	dell'articolo 2536 del Codice Civile;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che	
	non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita	
	dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti	
	mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli	
	interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi	
	aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti, ragguagliati al	
	capitale effettivamente versato;	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e	
	versate dai soci, nel tassativo limite massimo della	
	22	

	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci	
	lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3°	
	comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e	
	dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b	
	(Approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori	
	pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di	
	riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera	
	b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).	
	Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate,	
	previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale	
	sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.	
	23	

	Titolo VII	
	Organi sociali	
	23) Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio dei Sindaci.	
	L'Assemblea dei soci	
	Materie di competenza	
	24) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli	
	aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In	
	ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio	
	sindacale e la relativa remunerazione;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	24	

	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	7. l'approvazione dei regolamenti.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con esclusione della delega di	
	rappresentanza.	
	Assemblee	
	25) La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con	
	lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore	
	dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di	
	convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno	
	dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto,	
	tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	26) In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente	
	25	

	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei Soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Sia in Prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del	
	Giorno, salvo che sui punti 4 e 5 del precedente articolo 24	
	(ventiquattro), per i quali è richiesto il voto favorevole	
	diretto o per delega di almeno la metà dei soci, e per lo	
	scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà	
	necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due	
	terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre	
	quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di	
	stabilire diverse modalità di votazione.	
	Diritto al voto	
	27) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.	
	Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico	
	attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al	
	26	

	voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile	
	attribuire un numero di voti in ragione della qualità e	
	quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i	
	criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi	
	alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso	
	i quali la Cooperativa individua i soci che possono accedere	
	al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono	
	singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni	
	assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non	
	può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola	
	assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino	
	tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi	
	distribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di due deleghe.	
	Il Consiglio di Amministrazione	
	28) Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a	
	27	

	numero cinque consiglieri. I soci sovventori, o mandatar	
	delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori	
	deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.	
	Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre	
	anni, secondo le decisioni di volta in volta prese	
	dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà	
	eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono	
	sempre rieleggibili.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori	
	spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti	
	per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di	
	controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a	
	carattere continuativo, in favore della società.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più	
	Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più	
	degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle	
	quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.	
	La convocazione viene fatta con lettera raccomandata, fax,	
	posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	28	

	assicurare la tempestività della comunicazione e la prova	
	della ricezione, da spedirsi almeno sette giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Nei casi di urgenza l'avviso dovrà essere spedito almeno tre	
	giorni prima della riunione, salvo che ricorrano circostanze	
	tali da consigliare l'ulteriore abbreviazione di tali termini.	
	In ogni caso la convocazione deve essere fatta con un congruo	
	anticipo tale da consentire ai consiglieri di essere	
	adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di	
	amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione	
	compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto	
	pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti	
	29	

	correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione	
	in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui	
	concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere,	
	accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed	
	effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e	
	la esclusione dei soci;	
	l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente	
	Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la	
	30	

	raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo	
	4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o	
	società;	
	p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria	
	né di succursale.	
	29) In caso di mancanza di uno o più amministratori il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 C.C..	
	Il Presidente	
	30) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di	
	ordinaria amministrazione.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un	
	31	

	membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad	
	impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Il Collegio sindacale	
	Composizione e doveri dei sindaci	
	31) Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'art. 2543 c.1 c.c., la Cooperativa procede alla nomina del	
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti	
	non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono	
	essere scelti o fra gli iscritti negli Albi Professionali	
	individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i	
	professori universitari di ruolo in materie economiche o	
	giuridiche.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'art. 2543 c.c. ai soci finanziatori.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I	
	sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	32	

	Il collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399 c. c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	33	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato	
	dall'assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo	
	contabile ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. In questo caso	
	tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli	
	iscritti nel registro dei revisori contabili.	
	Titolo VIII	
	Scioglimento e liquidazione	
	32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	33) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere	
	esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed	
	e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto	
	alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito	
	dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577,	
	cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale	
	versamento va effettuato al Ministero del Lavoro.	
	Titolo IX	
	Clausola compromissoria	
	34	

	34) Le controversie nascenti fra i soci o tra la societa' ed i	
	soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, nonche' quelle promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti (ad eccezione	
	di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero) saranno devolute ad un	
	Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal	
	Presidente dell'Ordine dei Commercialisti territorialmente	
	competente, il quale vi provvedera' entro trenta giorni dalla	
	richiesta effettuata dalla parte piu' diligente. Ove lo stesso	
	non provveda, la nomina sara' richiesta al Presidente del	
	Tribunale nel cui circondario la societa' ha la sede legale.	
	Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.	
	La modifica e la soppressione di detta clausola dovranno	
	essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due	
	terzi del totale.	
	Titolo X	
	Disposizioni generali	
	35) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il	
	Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	36) Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e	
	33 sono inderogabili e devono essere osservate.	
	37) Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le	
	35	

37 di 38

=====

documento su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 20, comma 3° del DPR n. 445/2000,
che si trasmette in termini utili di registrazione
ad uso del registro delle imprese.

Registrato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 02/01/2015